I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/70 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1970

che modifica il regolamento n. 371/67/CEE che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl (4), modificato dal regolamento n. 852/67/CEE (6), determina all'articolo 1 gli importi ai quali dette restituzioni devono portare i prezzi ai quali le industrie dei prodotti in questione possono rifornirsi dei prodotti di base ; che tale regolamento prevede all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i prezzi dei prodotti di base superano in misura notevole e duratura sul mercato mondiale gli importi fissati all'articolo 1, può essere istituito un prelievo all'esportazione destinato a compensare la differenza tra i prezzi all'interno della Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che gli amidi e le fecole delle sottovoci 11.08 A I, III, IV e V della tariffa doganale comune sono ampiamente sostituibili e competitivi tra di loro ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di fissare un prelievo all'esportazione per tutti i prodotti di cui trattasi ; che i prezzi dei cereali di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 371/67/CEE costituiscono del resto la base di calcolo per i prelievi e le restituzioni all'esportazione di questi prodotti ;

considerando che, inoltre, il glutine e il glucosio delle voci 11.09, 17.02 B II e 17.05 B della tariffa doganale comune provenienti dalla trasformazione degli amidi e delle fecole beneficiano dei vantaggi derivanti dalla concessione della restituzione alla produzione ; che occorre pertanto sottoporre anche tali prodotti al regime del prelievo all'esportazione ;

considerando che le perturbazioni dei mercati dei paesi terzi — che la riscossione di un prelievo all'esportazione destinato a compensare la differenza tra i prezzi all'interno della Comunità e quelli sul mercato mondiale cerca di prevenire — possono sorgere anche in caso di netto rialzo dei prezzi dei prodotti di base sul mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE viene sostituito dal testo seguente :

« 2. Se i prezzi del granoturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano in misura notevole e con tendenza a confermarsi l'importo di 6,80 unità di conto, un prelievo all'esportazione, destinato a compensare l'incidenza della differenza tra i prezzi sul mercato mondiale ed il prezzo di approvvigionamento all'interno della Comunità dei prodotti di base, può essere istituito per i prodotti appartenenti alle voci 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II e 17.05 B della tariffa doganale comune. La Commissione fissa il prelievo all'esportazione. »

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.
(5) GU n. 278 del 17. 11. 1967, pag. 1.

Articolo 2

All'articolo 5 del regolamento n. 371/67/CEE viene aggiunto il comma c) seguente :

« c) al prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU